

prof. MARIO PISANI
Università di Milano

LA GRANDE GUERRA, I CRIMINI DI GUERRA E I PROCESSI DI LIPSIA (1921)

SOMMARIO: 1. La Commissione d'inchiesta sulle "violazioni al diritto delle genti e alle norme circa la condotta della guerra e al trattamento dei prigionieri di guerra" (decr. lgt. 15 novembre 1918, n. 1711). – 2. Le relazioni della Commissione. – 3. La Commissione francese (decr. 23 settembre 1914) per l'accertamento degli "atti commessi dal nemico in violazione del diritto delle genti". – 4. Altre commissioni di inchiesta. – 5. Gli artt. 227-229 del Trattato di Versailles e la proposta di attivazione dei giudizi davanti alla Corte Suprema di Lipsia. – 6. I processi di Lipsia. – 7. Le deliberazioni della "Commissione di alti magistrati interalleati". – 8. Spunti conclusivi.

1. La Commissione d'inchiesta sulle "violazioni al diritto delle genti e alle norme circa la condotta della guerra e al trattamento dei prigionieri di guerra" (decr. lgt. 15 novembre 1918, n. 1711)

Il dato di partenza di questa nostra esposizione, volta ad illustrare, con la necessaria brevità, alcune vicende, più o meno note, connesse e conseguenti alla prima guerra mondiale, è costituito dal decreto luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, a firma di Tomaso di Savoia, duca di Genova, luogotenente generale di Vittorio Emanuele III.

Con tale decreto, e su proposta del Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno V.E. Orlando, veniva istituita una Commissione (art. 1) "incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti e alle norme circa la condotta della guerra e al trattamento dei prigionieri di guerra (...) commessi dal nemico; di accertare la consistenza e la entità dei danni alle persone e alle cose" derivati da tali violazioni, e, inoltre, "di stabilire" – si aggiungeva: in quanto possibile – le inerenti "responsabilità individuali".

A comporre la Commissione, posta sotto la presidenza del grande Lodovico Mortara, Primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, e senatore del Regno¹, erano stati chiamati – per un totale di quindici – altri esponenti

¹ "Con quella maggior rapidità che mi era consentita, – ebbe a dichiarare ORLANDO in un discorso al Senato del 15 dicembre 1918 (*Discorsi parlamentari*, Bologna, 2002, p. 629) – (...)

del Senato, e, inoltre, della Camera, della magistratura, del Genio militare, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. A chiusura dell'elenco erano indicati il presidente della Commissione per i prigionieri di guerra (Ferdinando Monroy, principe di Belmonte) e il giornalista Ugo Ojetti nell'indicata qualità di maggiore dell'Arma del Genio.

L'art. 3 del decreto luogotenenziale specificava la serie dei poteri della Commissione, sullo schema di quelli generalmente previsti per le commissioni parlamentari d'inchiesta: "citare e sentire testimoni anche con giuramento, eseguire ispezioni, istruire perizie, richiedere e sequestrare documenti e fare tutte quelle altre indagini che possano condurre all'accertamento della verità, con i poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura penale e con le pene corrispondenti del Codice penale, da applicarsi dalle competenti autorità giudiziarie"².

Con un successivo decreto luogotenenziale, in data 25 novembre (n. 1925), al presidente della Commissione veniva concessa la "facoltà di aggregare alla Commissione stessa quelle persone della cui opera crederà di avvalersi, in considerazione della loro speciale competenza".

In forza di tale previsione furono nominati altri quattro commissari – il primo di essi era un altro insigne giurista: Federico Cammeo, professore di diritto amministrativo nell'Università di Bologna – e veniva completata la costituzione dell'ufficio di segreteria, posta sotto la direzione del prof. Alberto Asquini, nell'indicata qualità di "Capitano di Fanteria in serv. di S.M."

I componenti dell'ufficio di segreteria erano piuttosto numerosi. Tra di essi lo studioso di economia potrà compiacersi di trovare il nome dell'allora giovanissimo Piero Sraffa, "tenente del Genio", anni dopo chiamato ad incombenze e notorietà di grande rilievo sul piano internazionale³.

ho nominato una Commissione presieduta dal supremo magistrato d'Italia che con mirabile alacrità conduce i suoi lavori".

² Era inoltre previsto (comma 2°) che i funzionari chiamati a deporre davanti alla Commissione erano da considerarsi "prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio".

³ Per qualche cenno al periodo del servizio militare di Sraffa v. PASINETTI, *In memoria di Piero Sraffa: economista italiano a Cambridge*, in *Econ. polit.*, 1986, p. 315.

2. Le relazioni della Commissione

La Commissione affrontava i compiti che le erano stati affidati con grande dispiego di energie e notevolissimo impegno analitico, tanto che, nel 1921, venivano pubblicate le relazioni dei lavori, raccolte in ben sette volumi, per un totale di circa 4000 pagine, compresa una cospicua serie di documenti fotografici⁴.

Il primo dei volumi era dedicato, in particolare, a due temi: “La partecipazione della Germania”; “I danni ai monumenti”.

Il volume II, intitolato “Mezzi illeciti di guerra”, era ripartito in tre libri, rispettivamente dedicati alla guerra terrestre, alla guerra marittima (guerra sottomarina e bombardamenti navali) ed alla guerra aerea.

Il III volume, con particolare ampiezza, concerneva il trattamento dei prigionieri di guerra (all’atto della cattura; nei campi di concentramento; sotto il profilo delle cure mediche; nell’impiego in lavori vari; il tutto con la complementare ed importante documentazione di “responsabilità individuali”, anche in ordine a “sevizie e violenze”) e, inoltre, il trattamento degli internati civili (compresi gli italiani di sudditanza austriaca).

Il volume IV era volto a documentare, con particolare ampiezza e nei suoi molteplici effetti, la “occupazione delle provincie invase”, e quindi ad illustrare partitamente i seguenti profili: legislazione ed abusi di sovranità; amministrazione; violenze e sevizie contro le popolazioni civili; requisizioni; asportazioni e distruzioni di beni mobili; costituzione e funzionamento della Cassa veneta dei prestiti; danni alle industrie e al commercio, agli edifici, alla proprietà fondiaria, al patrimonio forestale, anche questa volta con la complementare ed importante documentazione di “responsabilità individuali”.

Nei volumi V e VI si accorpava una ricchissima serie di documenti, in particolare concernenti “Legislazione e amministrazione del nemico nelle provincie invase”; l’ultimo volume, il VII, era incentrato sul tema della “sottoscrizione forzata di prestiti di guerra nelle provincie redente”⁵.

⁴ I volumi erano stati pubblicati dalla casa editrice d’arte Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma, 1921. Essi sono consultabili presso la biblioteca del Senato.

⁵ Il figlio di Lodovico, Giorgio MORTARA (*Appunti biografici su Lodovico Mortara*, in *Quad. fiorentini*, 1990, n. 19, p. 112) sembra voler causalmente ricondurre la successiva nomina del padre a ministro della giustizia (durante il governo Nitti, 23 giugno 1919), alle benemerenze da lui acquisite con la presidenza della Commissione di cui nel testo. Vi fa eco, ad esemplare, CIPRIANI (*Attualità di Lodovico Mortara*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1992, p. 429; *Lodovico Mortara nel centenario del giuramento in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*,

3. *La Commissione francese (decr. 23 settembre 1914) per l'accertamento degli "atti commessi dal nemico in violazione del diritto delle genti"*

È opportuno, a questo punto, precisare – in vista degli ulteriori sviluppi dell'indagine – che l'iniziativa italiana della nomina di un'apposita commissione per l'accertamento delle violazioni realizzate nel corso della prima guerra mondiale ebbe, significativamente, non pochi precedenti all'estero. Primo tra questi, in ordine di tempo, era quello attivato dal decreto emesso a Bordeaux il 23 settembre 1914 (*J.O.* 26 settembre) a nome del presidente della Repubblica Francese (B. Poincaré), e a firma del presidente del consiglio dei ministri René Viviani.

Veniva, infatti, e assai tempestivamente, istituita una commissione "incaricata di accertare nei vari territori (*sur place*) gli atti commessi dal nemico in violazione del diritto delle genti (*droit des gentes*)", più precisamente sui territori occupati temporaneamente, nel 1914, e poi riconquistati dalle armate francesi.

La Commissione era composta soltanto da quattro membri: il primo presidente della Corte dei conti (Payelle), un ministro plenipotenziario (Mollard), un consigliere di Stato (Maringer) e un consigliere di Cassazione (Paillot).

Nell'introduzione al primo volume dei "Rapports et procès verbaux d'enquête" della Commissione⁶ si faceva presente che veniva presentata soltanto una parte assai ristretta degli accertamenti che si sarebbero potuti fare, e si precisava – traduciamo dal testo francese – che si era pertanto ritenuto di mettere a fuoco (p. 7) "soltanto i fatti che, accertati in modo indubitabile, costituivano certamente degli abusi criminali nettamente caratterizzati, trascurando invece quelli le cui prove si manifestavano come insufficienti ai nostri occhi, o che, per dannosi e crudeli che fossero, potevano essere conseguenza di atti di guerra propriamente detti, piuttosto che degli eccessi volontari imputabili al nemico".

E i quattro commissari, inoltre, precisavano: "In queste condizioni, noi

2004, p. 292), che, impropriamente, indica la Commissione predetta come una "chiara progenitrice" del tribunale di Norimberga. Piuttosto diversa era stata l'interpretazione "autentica" offerta dal diretto interessato, che così ebbe a scriverne (*Pagine autobiografiche* [1933], in SATTI, *Quad. del dir. e del proc. civile*, I, 1969, p. 62): "... L'esercizio della presidenza della Cassazione mi aveva procurato un grande prestigio ... Così che parve cosa naturale che nel primo ministero postbellico mi venisse offerto il posto di guardasigilli. Si può dire che fosse cosa attesa, per un avvenire più o meno prossimo, ma sicuro".

⁶ Paris, Imprimerie Nationale, 1915, pp. 252.

abbiamo il fermo convincimento che nessuno degli eventi da noi acclarati potrebbe essere in buona fede contestato”. Ed ancora: “La prova di ciascuno di essi, d'altronde, non risulta soltanto dalle nostre rilevazioni personali, e piuttosto si fonda, in linea principale, su documenti fotografici e su numerose testimonianze rese in forma giudiziaria, con la garanzia del giuramento”.

E poco oltre (p. 8), conclusivamente: “... In effetti si può dire che mai una guerra tra nazioni civili abbia avuto il carattere selvaggio e feroce di quella in questo tempo portata sul nostro territorio da parte di un avversario implacabile. Il saccheggio, lo stupro, l'incendio e l'assassinio sono pratica corrente presso i nostri nemici; e i fatti che ogni giorno sono venuti alla luce, mentre costituiscono dei veri crimini di diritto comune, puniti dai codici di tutti i paesi con le pene più severe ed infamanti, attestano una stupefacente regressione, a decorrere dal 1870, della mentalità tedesca ... Ci siamo potuti render conto che l'armata tedesca professa costantemente il disprezzo più completo della vita umana, che i suoi soldati ed anche i suoi capi non si fanno scrupolo di mandare a morte i feriti, che senza pietà uccidono i cittadini inermi dei territori che occupano, e che non risparmiano, nella loro furia omicida, né le donne, né i vecchi, né i bambini”.

Segue una relazione dettagliata, territorio per territorio, con l'accompagnamento dei verbali d'indagine e di una serie di documenti fotografici, riguardanti distruzioni ed uccisioni.

Nel II volume dei “Rapports”, pur esso pubblicato nel 1915, si dava ampiamente conto (pp. 77) di un supplemento di indagini condotte dai commissari in alcuni dipartimenti (dell'Isère, della Savoia e dell'Alta Savoia) per raccogliere informazioni in merito agli inumani trattamenti subiti dai prigionieri civili sequestrati in massa – si trattava di un contingente di circa 10.000 persone, non escluse tra queste donne, anche incinte, bambini e persone anziane – poi trasferiti in terra nemica, e quindi da poco rimpatriati.

Nel volume III-IV dei “Rapports”, relativo all'arco temporale 1914-1916 e ad altre tematiche (pp. 271), una prima parte (datata 1° maggio 1915) concerne, con maggiore completezza – così i commissari ne riferiscono al Presidente del Consiglio – “gli atti di slealtà o di barbarie di cui i combattenti, come il personale medico addetto al nostro esercito, sono stati vittime da parte del nemico”, ed è ripartito nei seguenti capitoli: “Prigionieri civili o militari posti a scudo davanti alle truppe nemiche”; “Impiego di munizioni e di armi vietate dalle convenzioni internazionali”; “Massacri di prigionieri e di feriti”; “Attentati contro il personale sanitario e bombardamento di ambulanze”; una secon-

da parte (datata 6 maggio 1915), concerne il primo impiego, da parte delle truppe tedesche, dei gas asfissianti come mezzo di combattimento. Segue la raccolta dei verbali di audizione, corredata da documenti fotografici.

4. *Altre commissioni di inchiesta*

Abbiamo già indicato la particolare significatività del fatto che inchieste sulla condotta della guerra da parte del nemico siano state svolte, assai prima della conclusione della guerra, in diversi tra i Paesi alleati. Almeno un cenno particolare merita, a tale riguardo, pure l'inchiesta inglese condotta, nel 1915, da sir James Bryce.

Anche più significativa, ed importante, risulta però quella svolta in Belgio, atteso in particolare il fatto che questo Paese era stato coinvolto nella guerra mediante l'invasione tedesca del 1914, nonostante che la Germania si fosse impegnata a rispettarne la neutralità⁷.

Nel 1921 fu pubblicato a Bruxelles, dopo gli altri, il vol. III, tomo II (pp. 249) della Commissione d'inchiesta disposta dal governo belga. Questa pubblicazione riguardava esclusivamente i danni causati dalle distruzioni all'industria belga, ma ben più numerose e più gravi furono le violazioni perpetrate.

A giustificazione e quasi a guida di queste, era stato addirittura approntato e pubblicamente distribuito, per tempo, un piccolo manuale, tristemente divenuto celebre, ad uso del soldato tedesco: il *Kriegsbrauch im Landkrieg*, il cui spirito informatore già emerge, perfino in tono beffardo, dalle prime righe, volte ad illustrare "La guerra e i suoi scopi".

"La guerra – si scriveva – ha per iscopo la distruzione, più rapida e completa che sia possibile, della forza armata del nemico, al fine d'imporgli un trattato di pace massimamente vantaggioso per il vincitore.

Essa dà adito a tutte le forme della violenza e permette ai peggiori eccessi di infierire liberamente e quasi senza opposizione: è questo un male che non si potrà mai eliminare del tutto, per quanta diffusione ci si sforzi di dare al dominio del diritto; le brutalità trovano adunque, fino ad un certo punto, delle scuse o delle spiegazioni nella forza stesse delle cose. Ma ben si comprenderà che, essendo i belligeranti in ugual misura civilizzati, è l'invasore che, per la logica medesima della sua situazione, commetterà più vessazioni che non l'invaso, il quale non può entrare in contatto con la popolazione civile della na-

⁷ BALLADORE PALLIERI, *Diritto bellico*, 2^a ed., Padova, 1954, p. 25.

zione nemica. È questa una verità la cui evidenza può essere proclamata senza il benché minimo spirito d'acrimonia"⁸.

5. *Gli artt. 227-229 del Trattato di Versailles e la proposta di attivazione dei giudizi davanti alla Corte Suprema di Lipsia*

Le ostilità della prima guerra mondiale ebbero termine in data 11 novembre 1918.

Faceva seguito – si tratta di vicende certamente assai più note – la convocazione a Parigi, da parte delle Potenze Alleate ed Associate, della conferenza preliminare di pace, che provvide a negoziare la resa della Germania ed il relativo trattato di pace.

Un rilievo del tutto particolare nella Conferenza veniva assunto dalla “Commissione per la responsabilità degli autori della guerra e per l'imposizione delle pene”: Commissione costituita il 25 gennaio 1919 e composta da due membri di ciascuna delle cinque più importanti Potenze alleate (Francia, Giappone, Impero Britannico, Italia e Stati Uniti), e successivamente integrata da rappresentanti di altri “Stati aggiunti”.

La Commissione svolse, nel corso di due mesi, una serie di riunioni e di indagini, per lo più entro le prospettive delineate, come risultati di compromesso, negli artt. 227, 228 e 229 del Trattato di pace *in itinere*.

⁸ Il testo qui riferito è l'esordio del *Kriegsbrauch im Landkrieg*, stampato a Bruxelles in tre piccole dispense nel novembre 1914, col consenso dell'autorità militare tedesca, e consegnato dal giornalista Luigi Barzini a chi ne curerà la traduzione (con una prefazione ed un'appendice): v. Icilio BIANCHI, *Le leggi della guerra secondo il grande Stato Maggiore germanico*, Milano, Ravà & C. Ed., 1916, pp. 52.

A quel manuale lo stesso Barzini aveva dedicato una serie di articoli nel *Corriere della Sera*, scrivendo, tra l'altro: “Col *Kriegsbrauch im Landkrieg* si è voluto dare al soldato l'impulso cieco, terribile, impetuoso, ma diretto ed efficace del proiettile. Bisognava che non fosse più un uomo ma un ordigno spietato; che nessun sentimento ne deviasse o rallentasse l'azione, che alla sua coscienza individuale subentrasse la coscienza collettiva di un furore necessario, doveroso, meritorio. La tradizione è soppressa; il diritto delle genti è soppresso; si è combattuta la sensibilità, la compassione, l'umanità come un male, una debolezza, un errore. Si è semplificato il lato morale della guerra istituendo un nuovo e facile concetto sommario del lecito e dell'illecito: è legittimo tutto ciò che può giovare al successo, è illegittimo tutto ciò che può imbarazzarlo. Non rimane vivo che questo punto di vista, e il sangue e il pianto d'un popolo inerme non sono più elementi apprezzabili che per gli effetti che possono avere al raggiungimento dello scopo.

Questa enormità è stata preparata senza odio, in piena pace, studiosamente, scientificamente, non per spirito di violenza ma per calcolo, svalutando tutto quello che non convergeva verso la vittoria, isolando la materia militare da ogni considerazione estranea all'efficacia dell'azione”.

Mentre l'art. 227 prevedeva la creazione di un tribunale penale internazionale *ad hoc* per sottoporre a processo il Kaiser Guglielmo II, accusato di "offesa suprema contro la moralità internazionale e l'inviolabilità dei trattati" per aver dato inizio alla guerra (ma, com'è ben noto, tale clausola⁹ rimase inattuata per l'atteggiamento negativo opposto dall'Olanda, dove il Kaiser, dimissionario, aveva trovato rifugio), su più ampio raggio era impostata la disciplina dei due articoli seguenti. Essi concernevano, rispettivamente, le "persone accusate di avere commesso atti in violazione delle leggi ed usi di guerra", e, d'altro canto, le "persone colpevoli di reati contro i cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate".

In particolare quanto alle prime, l'art. 228 sanciva il riconoscimento, da parte del Governo germanico, del diritto delle Potenze Alleate ed Associate di condurre tali persone "davanti a corti militari", per l'eventuale condanna "alle pene previste dalla legge". Il tutto con due precisazioni; la prima: "Questa disposizione si applicherà nonostante eventuali procedimenti e indagini sottoposti alla giurisdizione di tribunali tedeschi o nel territorio dei suoi alleati"; la seconda: "Il Governo germanico consegnerà alle Potenze Alleate o Associate, o a chi tra esse ne farà richiesta, tutte le persone accusate di avere commesso un atto in violazione delle leggi ed usi di guerra, purché indicate per nome o per ruolo, ufficio o impiego che esse avevano sotto l'autorità tedesca".

Quanto poi alle persone "colpevoli di reati contro i cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate", l'art. 229 del Trattato prevedeva che esse venissero processate dal tribunale militare dello Stato interessato, ovvero, nel caso di reati contro cittadini di più di una di tali Potenze, da tribunali composti da esponenti delle diverse Potenze: il tutto facendosi salvo il diritto alla nomina di un difensore.

La sottoscrizione del trattato di pace, alla fine operata il 28 giugno 1919, aveva fatto registrare diverse difficoltà (poi superate con l'adozione di misure drastiche), particolarmente incentrate sulla possibilità o meno di applicazione dell'indicato art. 228. Con una nota 29 maggio 1919, la delegazione tedesca alla Conferenza comunicava di non poter assumere l'obbligazione derivante da tale articolo, in quanto il § 9 del suo Codice penale vietava la consegna di

⁹ Essa verrà anni dopo duramente criticata – v. anche MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. I, Padova, 1950, p. 150 ss. – nello scritto di V.E. ORLANDO, intitolato *Il processo del Kaiser* (1937), pubblicato in *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, Milano, 1940, p. 97. Cfr., più all'indietro, NAPPI, *Il processo all'ex Kaiser ed ai grandi delinquenti della guerra*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 1919, p. 81, con *Postilla* critica di FLORIAN.

cittadini tedeschi a governi stranieri¹⁰.

Rivolgendosi al presidente della Conferenza Clemenceau, il capo della delegazione tedesca, Brokdorff Rantzau, opponeva, con toni vibrati¹¹, che il rifiuto alla pretesa della consegna “era per la Germania un comandamento d’onore. Uno dei principali compiti della conclusione della pace – aggiungeva tra l’altro – doveva essere di placare le passioni scatenate – si noti – dal reciproco rimprovero di violazioni delle leggi della guerra, col dare soddisfazione al sentimento di giustizia offeso là dove un effettivo torto fosse stato commesso”: scopo che, invece, “non poteva essere raggiunto se, al chiedere la espiazione a scopo politico del torto, si univa il bollare d’infamia e coprire di disprezzo l’avversario, e si affidava il compito di giudice al vincitore, ponendo così la forza al posto del diritto”.

Le clausole del Trattato che qui interessano rimasero però ferme, e la già indicata “Commissione per la responsabilità degli autori della guerra ecc.” aprontò, a carico dell’esercito e della marina tedesca, un elenco di trenta capi di imputazione.

Nell’ottobre 1919, sette dei governi alleati (Francia, Inghilterra, Italia, Belgio, Polonia, Romania e Stato serbo-croato-sloveno), verosimilmente anche sulla scorta delle risultanze delle commissioni d’inchiesta che – come s’è ricordato – alcuni di essi avevano a suo tempo costituito, predisposero una lista cumulativa di persone designate per il giudizio. Quanto al loro numero, le diverse fonti offrono indicazioni abbastanza discordanti, ma ad ogni modo per una cifra complessiva compresa tra 850 e 901 nominativi¹². Tra di essi figuravano il

¹⁰ Si tratta di un rigido canone tradizionale, più tardi consacrato anche a livello di Costituzione, che la Germania ha sempre cercato di opporre, fino ai giorni nostri, a richieste straniere di estradizione o di consegna di cittadini tedeschi.

¹¹ Stiamo riportando (parzialmente) il testo che qualche anno dopo ne offrirà il magistrato italiano Antonio RAIMONDI, dapprima in un articolo – *I delinquenti di guerra, il trattato di Versailles e i processi di Lipsia* – pubblicato in due fascicoli della *Riv. d’Italia* del 1922, e da ultimo in appendice al suo volume autobiografico intitolato *Mezzo secolo di magistratura*, Bergamo, 1951, p. 459.

(Per ragioni di comodità a questo volume, e non a precedenti testi a firma dello stesso A., faremo riferimento nelle pagine seguenti).

¹² Nel far notare che gli Stati Uniti non avevano invece presentato alcuna lista, l’A. ricorda nella nota precedente rilevava (p. 455): “Il governo americano aveva dichiarato ai primi d’ottobre 1919, che, pur non disapprovando il principio della punizione dei colpevoli di guerra, non riteneva, alla vigilia della ratifica del Trattato di pace e della ripresa delle relazioni internazionali, di doversi associare all’azione delle Potenze alleate” Per un più ampio inquadramento v. BASSIOUNI, *Indagini e procedimenti penali internazionali: da Versailles a Roma*, in *Legislaz. pen.*, 2002, p. 817 ss.

capo di stato maggiore, generale Ludendorff; il futuro capo di stato maggiore, generale von Hindenburg; l'ex-cancelliere Bethmann-Hollweg; gli ammiragli Tirpitz e Kapelle.

La lista dei candidati al giudizio venne presentata alla Germania dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace, avvenuta soltanto il 20 gennaio 1920, e quindi con un certo ritardo, che era stato causato anche dalla grave malattia del presidente degli Stati Uniti Wilson.

Fu allora anche più facile opporre, da parte del governo tedesco, "che gli era impossibile arrestare e consegnare parecchi di coloro i cui nomi figuravano nella lista e che per il pubblico tedesco erano e saranno sempre eroi nazionali"¹³, e non si mancò di insistere, con toni persuasivi, sul fatto che il tentativo del loro arresto avrebbe anche messo in crisi il Governo tedesco, vale a dire la nuovissima, ma anche già vacillante (*none too stable*), Repubblica di Weimar¹⁴.

In tale contesto le Potenze Alleate, che oltretutto a Versailles non avevano configurato la competenza di un tribunale sovranazionale o internazionale, ritennero opportuno accettare una proposta tedesca non priva di qualche peculiarità¹⁵: quella "di far giudicare un certo numero di casi dalla Corte Suprema di Lipsia, alla quale una legge speciale del 15 dicembre 1919 aveva attribuito la competenza ad istruire e giudicare in prima ed ultima istanza i delitti commessi da tedeschi in Germania ed all'estero durante la guerra nei confronti di nemici o di proprietà nemiche".

Tale proposta, in particolare dietro sollecitazione di Lloyd George, fu appunto accettata, ma in via di esperimento, e il 7 maggio 1920 fu presentata una lista composta semplicemente di 45 nomi (rispetto agli originari 850 ed oltre): 7 erano i nomi degli accusati forniti dall'Inghilterra, 16 dal Belgio, 10 dalla Francia, 5 dall'Italia, 3 dalla Polonia e altrettanti dalla Romania, 1 dallo Stato serbo-croato.

Nella presentazione della lista, a firma di Millerand, si faceva rilevare che

¹³ Così ne riferisce RAIMONDI, *op. cit.*, p. 456.

¹⁴ A darne conto in questi termini era stato sir Ernest Pollock (capo della missione inglese ai futuri processi di Lipsia *di cui infra*), nell'introduzione al documentatissimo volume curato dal *barrister* che seguirà quella missione in qualità di interprete: C. MULLINS, *The Leipzig Trials: An Account of the War Criminals' Trials and a Study of German Mentality*, London, ed. Witherby, 1921, p. 9.

¹⁵ Si è fatto anche rilevare – LOMBOIS, *Droit pénal international*, 2^a ed., Parigi, 1979, p. 134 – che, nel frattempo, il Trattato di Versailles aveva perso di autorità, da quando, il 20 novembre 1919, il Senato americano ne aveva rifiutato la ratifica.

gli alleati consentivano a questo esperimento “senza intervenire nelle procedure (...) in modo da lasciare al governo tedesco la piena ed intera responsabilità”, ma con l’espressa riserva di valutare *ex post*, a giudizi intervenuti¹⁶, se “l’offerta formulata dal governo tedesco non avesse avuto altro effetto che quello di tentare di sottrarre gli accusati alla giusta e necessaria punizione per i crimini accertati a loro carico”.

Tale “esperimento” – per effetto dei procedimenti che si svolsero a Lipsia nel breve periodo intercorrente dal 23 maggio al 16 luglio 1921 – riguardò soltanto alcuni dei casi denunciati dai governi che erano stati più sollecitati nel promuovere l’attività della Corte, con i necessari supporti di carattere istruttorio.

6. I processi di Lipsia

Il governo inglese ebbe a denunciare sei casi, “scelti come rappresentativi delle accuse fatte all’Inghilterra all’esercito e alla marina tedesca: tre riguardanti le attività nei campi dei prigionieri, e tre la mala condotta dei comandanti dei sottomarini”¹⁷.

La Corte di Lipsia, peraltro, non tardò a prendere le distanze da diversi processi: dichiarando di non essere in grado di procedere nei confronti di Heinrich Trinke, accusato di maltrattamenti ai prigionieri, perché residente in Polonia; nei confronti di Wilpen Werner, accusato di aver silurato la nave inglese *Torrington* – che stava accorrendo in soccorso della scialuppa di un’altra nave silurata –, in quanto irreperibile; nei confronti di Helmut Patzig, accusato (e si trattava del caso più grave) d’aver silurato senza preavviso, nell’oceano Atlantico, la nave ospedaliera *Llandoverly Castle*, adibita al trasporto dei feriti in direzione verso il Canada, e di aver fatto fuoco sulle scialuppe contenenti i

¹⁶ Del resto si era specificamente precisato (v. *retro*, nel testo) che l’art. 228 del Trattato avrebbe dovuto trovare applicazione “nonostante eventuali procedimenti e indagini sottoposti alla giurisdizione di tribunali tedeschi”.

¹⁷ La fonte che più direttamente verremo utilizzando nelle pagine seguenti è sempre rappresentata dal resoconto piuttosto analitico pubblicato da RAIMONDI, *op. cit.*, p. 457 ss. Per parte sua questo A., a suo tempo operante nelle circostanze che di seguito qui verranno illustrate nel testo, si riporta alla relazione al proprio Parlamento stesa dalla missione inglese incaricata di seguire i procedimenti di Lipsia, oltre che – anche per i casi oggetto di denuncia da parte del Belgio e della Francia – al già *cit.* volume del MULLINS (p. 135 ss.). Sui “processi di Lipsia” v. l’ulteriore bibliografia ricordata da WOETZEL, *The Nuremberg Trials in International Law*, London-New York, 1962, p. 34, nota (42).

superstiti (il totale dei morti assommava a 234 unità): e ciò in quanto si disse che l'accusato si era rifugiato a Danzica (circostanza poi smentita), che, proprio in forza del trattato di Versailles, era divenuta città libera. Il caso, ad ogni modo, verrà ripreso più tardi¹⁸.

Il primo dei processi portati a giudizio riguardava il caso di Karl Heynen, accusato di maltrattamenti di 340 prigionieri in una miniera. La Corte fece cadere l'accusa dell'impiego di mezzi brutali per vincere la resistenza dei prigionieri, e condannò invece l'accusato, soltanto per alcuni atti di brutalità, alla pena complessiva di mesi 10, con scomputo del pre-sofferto.

Il secondo processo riguardava Emil Müller, accusato di aver tenuto un campo di prigionia in condizioni deplorable, tanto da causare anche una fortissima mortalità, e – seconda accusa – di singoli atti di brutalità. La Corte emise una sentenza di assoluzione quanto alla prima accusa – lodò anzi lo zelo dell'accusato – e lo condannò invece, per nove fatti di deliberata crudeltà personale, alla pena di mesi 6, scomputato il pre-sofferto.

Il terzo processo riguardava Roberto Neumann, accusato (insieme a Trinke) di numerosi casi di maltrattamento nei confronti di prigionieri addetti ad una fabbrica di prodotti chimici. Per i dodici casi di maltrattamento ritenuti in sentenza, la Corte giudicò adeguata la pena di mesi 6, scomputato il pre-sofferto, “ritenendo che, nel maltrattare i prigionieri, egli avesse agito non per alcun biasimevole motivo, ma con il proposito di compiere il suo dovere”.

A proposito, invece, di “mala condotta dei comandanti di sottomarini”, il primo dei casi esaminati riguardava Karl Neumann, comandante l'U.C. 67, cui si muoveva l'accusa di aver silurato senza preavviso, cagionando la morte di sei persone, la nave ospedale inglese *Dover Castle*, che riportava in patria un carico di feriti e di ammalati. Il fatto veniva ammesso dall'accusato, ma la Corte di Lipsia, con sentenza 4 giugno 1921, accolse la sua discolpa dell'aver eseguito l'ordine, che egli doveva ritenere legittimo, dei suoi superiori¹⁹.

L'ultima delle vicende, in materia di sottomarini, presa in esame della Corte di Lipsia, fu rappresentata dalla ripresa, a seguito di indagini attivate dalla stessa autorità tedesca, del già citato e gravissimo caso della nave ospedaliera *Llandovery Castle*. Le indagini ebbero per oggetto degli addebiti collaterali, a titolo di concorso, formulati nei confronti di due ufficiali di guardia (Dithmar

¹⁸ I particolari del caso sono riassunti da RAIMONDI, *op. cit.*, p. 461 ss.

¹⁹ Così MULLINS, *op. cit.*, p. 197, sottolineava un tratto caratteristico della “German mentality”: “Any German, be he a judge or layman, takes a far more serious view of disobedience to orders than an Englishman does”.

e Boldt) del sottomarino U.B. 86, posto sotto il comando del latitante Patzig. Accertato che si era fatto fuoco sulle scialuppe di salvataggio, con la conseguente uccisione di naufraghi inermi, la Corte parlò di “omicidio” e di “manifesta offesa alla legge delle Nazioni, che è di universale conoscenza”. Ma avendo i due ufficiali subordinati – si disse – “acquistato l’abito all’obbedienza”, ottenevano l’applicazione di circostanze attenuanti. Per motivare la sentenza che “doveva essere severa” si ritenne di dover specificare che doveva anche “entrare in considerazione il riflesso che il fatto gettava un’ombra fosca sulla marina tedesca e specialmente sull’arma dei sottomarini che nei combattimenti tanto aveva fatto per la Patria”. E in definitiva – si trattò dell’ultima pronuncia della Corte di Lipsia in ordine ai vari casi oggetto di denuncia – vennero irrogati 4 anni di reclusione per ciascuno dei due accusati.

Tra i casi denunciati dal Belgio, il primo a venir preso in esame fu quello di Max Ramdhor, accusato di numerosi atti di crudeltà verso bambini, da lui arrestati, in qualità di componente della polizia militare segreta, nel corso di indagini per attentati alle ferrovie. L’accusato veniva prosciolto da ogni addebito, nonostante che il procuratore generale avesse chiesto la condanna a due anni di reclusione.

Riferisce il magistrato italiano Antonio Raimondi, dal cui resoconto continuiamo ad attingere²⁰, che tra i casi oggetto di denuncia da parte della Francia, il primo a venir esaminato fu “quello contro il generale Karl Stenger e il maggiore Benno Crusius, accusati, il primo di avere, nella sua qualità di comandante della 58ª brigata di fanteria, nell’agosto 1914, dato ordine che tutti i prigionieri, feriti o no, venissero uccisi; il secondo, di aver trasmesso quell’ordine per la sua esecuzione ed in varie occasioni ucciso egli stesso parecchi (almeno sette) francesi prigionieri o feriti ed indotto i subordinati ad imitarlo”.

La Corte assolse il generale Stenger da ogni addebito, facendo capo alle smentite provenienti da “tutti i testimoni” a lui “vicini”, oltre che alla non compatibilità delle accuse con il carattere di lui, ed invece, ma in ordine ad alcuni soltanto degli episodi addebitatigli, dichiarò il maggiore Crusius colpevole di omicidio colposo, “per negligenza”. Tenuto conto delle “limitate facoltà volitive” di lui, ma anche, e ancora una volta, dell’esigenza di difendere il buon nome dell’esercito tedesco, lo condannò a 2 anni di reclusione, con scomputo del pre-sofferto.

Non meno grave fu il terzo caso “francese” giunto alle attenzioni della Cor-

²⁰ *Mezzo secolo di magistratura*, cit., p. 466 ss.

te (il secondo si concluse con un'assoluzione), che vedeva "il tenente generale Hasse von Schach e il maggiore generale Benno Kruska, accusati di avere, nella prima metà del 1915, quali preposti al campo di prigionieri di Kassel, con intenzionale trascuranza dei doveri del loro ufficio, favorito il diffondersi di un'epidemia di tifo e cagionato così la morte di non meno di 3.000 prigionieri di guerra".

Entrambi gli accusati furono però completamente assolti, in accoglimento delle conclusioni del Procuratore generale, "per non avere il giudizio svoltosi innanzi alla Corte provato neppure l'ombra delle mostruose accuse ad essi fatte".

Ma il processo s'era svolto senza la presenza dei testimoni francesi. E ciò perché, per effetto della indignazione che aveva fatto seguito alla conclusione dei processi precedenti, il governo francese aveva richiamato la missione da Lipsia, e ritirato tutti gli incartamenti relativi alle altre persone denunciate.

Va anche tenuto presente che gli altri governi alleati, Italia compresa, per ragioni varie non avevano ancora presentato gli incartamenti d'accusa di rispettiva pertinenza.

7. *Le deliberazioni della "Commissione di alti magistrati interalleati"*

Fu così che, in quello stato di cose, il Consiglio Supremo alleato si riunì il 13 agosto 1921 e deliberò di costituire una Commissione di alti magistrati, due per ciascuna delle grandi Potenze alleate, con un duplice compito: "dare la propria opinione sulle procedure avviate e sulle sentenze rese dalla Corte di Lipsia"; "formulare delle proposizioni sulla linea di condotta da seguire per il futuro in merito all'applicazione degli articoli del Trattato di Versailles concernenti la punizione dei *coupables de guerre*".

La delegazione francese vedrà come primo delegato lo stesso ministro della giustizia Bonnefoy, che sarà nominato presidente, e come secondo delegato l'avvocato generale della Cassazione Matter, che era stato capo della missione francese a Lipsia. Erano pure presenti, in veste di delegati, altre personalità che analoga funzione avevano esercitato in quella sede per i loro rispettivi Paesi: sir Pollock per l'Inghilterra, e l'avvocato generale della Corte d'appello di Gand, von Elevick.

Quanto all'Italia, che a Lipsia non aveva svolto ruolo alcuno, a far parte della Commissione erano stati inviati (all'ultimo momento), il procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Antonio Raimondi, e, in sostituzione di una precedente nomina, un consigliere di Cassazione (Menzinger, già

giudice consolare a Costantinopoli).

I delegati britannici proposero due questioni preliminari:

- la prima: “Se nello stato attuale la Commissione avesse elementi sufficienti per una deliberazione definitiva, dato che sopra 45 colpevoli di guerra, solo 8 erano stati oggetto di giudizio da parte della Corte di Lipsia (...) mentre nessuno era stato peranco giudicato dei delinquenti designati dall’Italia, dalla Romania e dalla Polonia”;
- la seconda, subordinata al caso di risposta affermativa alla prima questione (e fors’anche piuttosto strana): “se l’opinione della Commissione dovesse essere espressa puramente e semplicemente o essere motivata”.

Dopo l’illustrazione, in senso ampiamente critico, delle posizioni da parte dei vari delegati, la risposta all’unanimità data alle due questioni prospettate, ed una serie di discussioni relative anche ai vari passaggi ulteriori²¹, la Commissione chiuse i suoi lavori il 14 gennaio 1922 adottando, su testo redatto dalla delegazione inglese, le seguenti quattro deliberazioni:

I) Per quanto riguarda la condotta dei procedimenti innanzi alla Corte di Lipsia, l’opinione unanime della Commissione è che salvo forse pochi casi, essa è stata in sommo grado insoddisfacente (*highly unsatisfactory*), in quanto non si sono fatti sufficienti sforzi per raggiungere la verità.

II) Per quanto riguarda i giudizi resi dalla Corte di Lipsia, l’opinione unanime della Commissione è che, in quasi tutti i casi, essi furono in sommo grado insoddisfacenti, in quanto vennero assolte persone che dovevano essere condannate e anche quelle che furono condannate, lo furono ad una pena inadeguata.

III) È opinione unanime della Commissione che non si potrebbe riuscire ad un risultato utile sottomettendo altri casi alla Corte di Lipsia.

IV) In conseguenza la Commissione è unanimamente d’avviso che d’ora innanzi debba darsi pieno effetto alle disposizioni dell’articolo 228 del Trattato di Versailles, in conformità all’ultimo comma della nota dei governi alleati del 7 maggio 1920, e che il governo tedesco debba essere richiesto di consegnare gli accusati alle Potenze Alleate per essere sottoposti a giudizio”. Il che, però, non avvenne, e soltanto pochi procedimenti *in absentia* si svolsero in Belgio e in Francia.

Specialmente per effetto della loro unanimità – e secondo quanto attesta il

²¹ Non resta che fare ancora rinvio, per i vari dettagli relativi anche al seguito della presente esposizione, alla relazione che ne ha curato il RAIMONDI, *op. cit.*, p. 472 ss. A p. 481 sono indicati i tre casi denunciati nella lista italiana, nessuno dei quali è poi pervenuto a giudizio.

delegato italiano Raimondi²² – quelle deliberazioni della Commissione dei giuristi “sollevarono le ire della stampa nazionalista tedesca, che già aveva stigmatizzato come un oltraggio alla dignità della nazione germanica il portare a giudizio innanzi ad un tribunale tedesco, su denuncia di governi nemici, soldati e ufficiali tedeschi per azioni commesse combattendo per la Germania, ed aveva altresì deplorato le sentenze di condanna emesse dalla Corte di Lipsia siccome ingiuste e troppo severe, accusando i giudici di servilismo verso il nemico”.

D'altronde, a conferma di quanto scritto trent'anni prima²³, lo stesso autore non aveva mancato di convenire con un finale giudizio espresso per parte inglese, nel senso di riconoscere che, in parecchie occasioni la Corte aveva dato prova di indipendenza e di coraggio. Il che, però – egli precisava – non impediva di rilevare le manchevolezze di quei giudizi, le quali non consentivano che essi venissero accettati come equipollenti rispetto a quelli che, almeno teoricamente, si sarebbero ottenuti facendo applicazione delle disposizioni del trattato di pace.

8. *Spunti conclusivi*

Avviandoci verso la fine di questo nostro *excursus*, sembra opportuno profilare qualche spunto conclusivo.

I casi in definitiva giudicati a Lipsia furono soltanto 12, rispetto ai 45 che erano stati programmati, oltretutto soltanto in via sperimentale. Di questi, solo 6 si conclusero con la condanna: ben 5 condanne rispetto ai 6 casi proposti dall'Inghilterra²⁴; una sola condanna rispetto ai 5 casi proposti dalla Francia; l'unico caso proposto dal Belgio si concluse con un'assoluzione.

Chi si limitasse a giudicare le vicende di Lipsia sulla base di queste risultanze numeriche, e tenendo anche conto della ragguardevole tenuità delle pene applicate con le condanne²⁵, potrebbe senz'altro parlare di esperienza del tut-

²² *loc. cit.*, p. 479.

²³ Ci si riferisce al testo pubblicato da RAIMONDI – v. nota (11) – nel fasc. 15 settembre 1922 della *Riv. d'Italia*, p. 10.

²⁴ MULLINS, *op. cit.*, p. 191, ipotizza la spiegazione del maggior successo, sul piano probatorio, della missione inglese, per una ritenuta maggior idoneità persuasiva dei testi d'oltre Manica, rispetto a quelli proposti da Francia e Belgio.

²⁵ Risulta anche, inoltre, che non tutte le pene siano poi state eseguite: BIERZANEK, *War Crimes: History and Definition*, in 3 *Int. Crim. Law*, III, 1987, p. 36. A proposito degli ufficiali Dithmar e Boldt (v. *retro*, nel testo *sub* 6) TELFORD, *Anatomia dei processi di Norimberga*, trad.

to negativa. E ciò sarebbe tanto più giustificato se si dovessero apprezzare i risultati finali a fronte di quelli che, all'origine, erano stati gli obiettivi fissati nel Trattato di Versailles, oltre che – sempre in termini numerici – rispetto alle diverse centinaia di nominativi contenuti nelle liste originarie dagli accusati. E non andrebbero neanche dimenticati i propositi che a un certo punto avevano animato almeno qualcuna delle Potenze alleate: in sintesi, intraprendere una sorta di “guerra alla guerra”²⁶.

Ma la valutazione globale può volgere in senso almeno parzialmente positivo, non foss'altro sul piano delle enunciazioni di principio, se è vero che la Corte di Lipsia aveva anche pronunciato alcune importanti e significative condanne della brutalità, così come professata da generali ed ammiragli tedeschi in armi. E se è pur vero – qualcuno aveva aggiunto²⁷ – che il numero delle condanne rappresentava solo una piccola parte rispetto alle accuse originarie, non è men vero che “i grandi principi sono spesso consacrati da eventi di tono minore. I processi di Leipzig indubbiamente consacrarono il principio che le atrocità dei singoli individui compiute durante la guerra possono essere punite, quando la guerra è terminata”.

Ad una valutazione in tal senso, e limitatamente, positiva esprimeva il suo assenso il nostro Raimondi, il quale poneva anche in risalto che un tale principio veniva allora consacrato *ex novo*, posto che, invece, a suo tempo esso non era stato accolto dalla 2ª Conferenza dell'Aja (18 ottobre 1907), ove “venne soltanto fissato l'obbligo della potenza belligerante, a cui appartengono i colpevoli, di riparare il danno da essi cagionato”²⁸.

it., Milano, 1993, p. 27, riferisce che, condannati a quattro anni di prigione, “evasero dopo pochi mesi, sembra con la complicità dei loro carcerieri”.

²⁶ BASSIOUNI, *World War I: “The War to End all Warr” and the Birth of Handicapped International Criminal Justice System*, in *Denver J. Int.' L. & Pol'y*, 2003, p. 249, ha parlato, infatti, di esperienza “disastrous”.

²⁷ MULLINS, *op. cit.*, p. 208 e p. 224. L'A. spingeva oltre il suo pensiero, scrivendo: “When the time comes to build up a wider and more complete code of International Law than exists at present, and to interpret these rules of humanity into definitive laws, it will probably be found the War Criminals' Trials have given material assistance”.

²⁸ RAIMONDI, *op. cit.*, p. 483.

Anche A. CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale – II. Diritto processuale*, 2006, p. 13, pur dopo aver scritto – sulla base dei risultati numerici di cui nel testo – che il tentativo di “affermare principi e istituti di giustizia penale internazionale dunque fallì”, non può peraltro disconoscere che, tuttavia, “alcune sentenze della Corte di Lipsia, per la loro pregevole qualità giuridica, costituiscono e continuano a rappresentare punti importanti nella ricostruzione delle regole internazionali in materia di crimini di guerra”. Per parte sua J. BARBOZA, *Interna-*

Al di là di tutto ciò, resta ad ogni modo ben difficile convenire, sia pure con la saggezza del poi, nel pur temperato giudizio espresso, nel 1946, da un nostro giovane giurista che, l'anno prima, era stato inviato ad assistere ai processi di Dachau e di Norimberga, quale osservatore delle forze armate italiane: "Se a conclusione della prima guerra mondiale – egli scriveva – si fosse proceduto penalmente, mediante veri e propri tribunali internazionali, contro i maggiori responsabili della criminalità bellica manifestatisi durante il suo svolgimento, le violazioni del diritto internazionale bellico e del diritto internazionale in guerra non sarebbero forse²⁹ state così numerose prima e durante il secondo conflitto mondiale"³⁰.

Quel che è certo è che la guerra del 1914-1918 realizzò per davvero, e nonostante le reiterate deprecazioni ed esortazioni di Benedetto XV, una "orrenda carneficina", un "suicidio dell'Europa civile", e, in definitiva, una "inutile strage", e che altri inutili stragi, anche nelle dimensioni di genocidi, hanno poi imbarbarito il corso dei decenni successivi, fino ai giorni nostri. L'impeto delle violenze e delle perversioni molteplici che ha animato quelle stragi, e quei genocidi, non ci consente di pensare che, a fermarli e a prevenirli, sarebbero state idonee e sufficienti le sentenze di un qualsiasi tribunale, nazionale, internazionale o sovranazionale.

Le sentenze giuste dei tribunali più autorevoli potevano e possono però valere almeno come moniti solenni della coscienza morale dell'umanità.

tional Criminal Law, in *Rec. des Cours*, 1999, vol. 278, 2000, p. 34, mentre giudica "insoddisfacenti" i risultati di Lipsia, propende piuttosto, e più plausibilmente, per attribuire valore di precedenti alle enunciazioni e raccomandazioni contenute nel *Report* della Commissione di Parigi (v. in *AJIL*, 1920, vol. 14, p. 116), che tanta influenza avevano esercitato nella stesura degli artt. 227 e seguenti del Trattato di Versailles (WOETZEL, *op. cit.*, p. 30).

²⁹ Il corsivo è nostro.

³⁰ Così si esprimeva G. CODACCI PISANELLI, all'inizio di uno scritto, dal titolo: *I processi per delitti internazionali*, pubblicato, in due riprese, su *Politica estera* del 1946, e ripubblicato nel volume *Il processo di Norimberga – Scritti inediti e rari*, a cura di A. Tarantino, R. Rocco e R. Scorrano, Milano, 1999, p. 69.

Ma intervenendo all'Assemblea Costituente il 24 luglio 1947, in occasione della discussione sulla ratifica del trattato di pace, Benedetto CROCE (*Contro l'approvazione del dettato della pace*, in *Belfagor*, 1947, p. 513) ricorderà che, in guerra, "la ragion giuridica si tira indietro lasciando libero il campo ai combattenti, dall'una e dall'altra parte intesi unicamente alla vittoria".

Il punto su...
Laicità e diritto penale

